

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198.

art. 1 modifica all'articolo 18 del DPREg. 198/2017

art. 2 modifiche all'articolo 33 del DPREg. 198/2017

art. 3 modifiche all'articolo 37 del DPREg. 198/2017

art. 4 modifiche all'articolo 38 del DPREg. 198/2017

art. 5 modifiche all'articolo 39 del DPREg. 198/2017

art. 6 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 18 del DPREg 198/2017

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381), è aggiunto il seguente:

<<2 bis I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 16 a valere sulle stesse spese ammissibili, anche se concessi in annualità contributive precedenti quella dell'anno di presentazione della domanda.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 33 del DPREg. 198/2017

1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione n. 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 17, commi 1 e 2, 18, 19, comma 5, 21, commi 2 e 3, 23, comma 5, 25, comma 3, 29, 31 e 36, comma 6, le iniziative si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.>>;

b) al comma 11 la parola <<tecnica>> è sostituita dalla seguente: << tecnico-contabile>>.

art. 3 modifiche all'articolo 37 del DPREg. 198/2017

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione n. 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole:<<di quanto specificato>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei criteri specificati>>; la parola <<A>> è sostituita dalla seguente: <<E>> e dopo la parola <<regolamento>> sono aggiunte le seguenti: <<in caso di parità nella graduatoria, opera il criterio residuale dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dalla data e dall'ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il Servizio competente con l'approvazione di cui al comma 1 adotta l'elenco delle domande di contributo ritenute non ammissibili. >>;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le domande di contributo che risultano non finanziabili per esaurimento delle risorse relative all'anno di presentazione della domanda sono archiviate.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 38 del DPRReg. 198/2017

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione n. 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: <<oggetto di contributo>> sono inserite le seguenti:<< redatta a pena di inammissibilità su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale, esclusivamente attraverso il sistema informatico FEG, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale>> e le parole:<<entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese di cui al comma 1 è perentorio ed è fissato alle ore 16.30 del 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo salvi i diversi termini di cui al comma 2; nel caso in cui tali termini ricadano in una giornata prefestiva o festiva, si intendono prorogati alle ore 16.30 del seguente giorno lavorativo. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e l'ora di ricezione.>>;

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) per iniziative di cui all'articolo 12, riguardanti la costituzione e il primo impianto di cooperative sociali e loro consorzi, la rendicontazione è presentata entro il termine fissato con il decreto di concessione;>>;

2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

<<e bis) per iniziative di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), riguardanti l'adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità, consistenti in lavori sugli immobili aziendali, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dal termine di fine lavori di cui all'articolo 36, comma 6;

e ter) per iniziative di cui all'articolo 23, riguardanti costruzione, installazione e ammodernamento di stabilimenti nei quali le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo offrono lavoro protetto, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dal termine di fine lavori di cui all'articolo 36, comma 6;>>;

3) alla lettera g) le parole: <<viene presentata entro il>> sono sostituite dalle seguenti:<<viene presentata entro le ore 16.30 del>>;

4) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

<<g bis) per iniziative di cui all'articolo 31, comma 1, riguardanti progetti di promozione della cooperazione sociale, la rendicontazione è presentata entro il termine fissato con il decreto di concessione.>>;

d) il comma 3 è abrogato;

e) ai commi 4 e 5 le parole: <<1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: << 1 bis e 2>>.

art. 5 modifiche all'articolo 39 del DPRReg. 198/2017

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione n. 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:

<<b bis) per iniziative le cui spese ammissibili sono costituite da costi salariali, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario utilizzando gli appositi modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale nei quali tali costi salariali sono analiticamente e sinteticamente esposti;>>;

b) all'inizio della lettera c) sono inserite le seguenti parole: <<per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b bis),>>;

c) all'inizio della lettera d) sono inserite le seguenti parole: <<per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b bis),>>;

d) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b bis), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera c) e indicazione del luogo nel quale è conservata la documentazione originale;>>;

e) la lettera f) è abrogata;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a euro 3.000,00 o altro limite previsto dalla normativa vigente per l'uso del denaro contante, avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: carta di debito, carta di credito, bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno non trasferibile. Nel caso di spesa di importo inferiore a euro 3.000,00, o altro limite previsto dalla normativa vigente per l'uso del denaro contante, è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno, carta di debito, carta prepagata, carta di credito o per mezzo di vaglia postale.>>;

g) alle lettere a) e b) del comma 6 le parole: <<lavoro o>> sono soppresse;

h) al comma 8 le parole: <<l'impresa>> sono sostituite dalle seguenti: <<il beneficiario>>.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.